



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.12.2007  
COM(2007) 796 definitivo

2007/0277 (ACC)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 3286/1994 ("regolamento sugli ostacoli agli scambi") è uno degli strumenti di politica commerciale a disposizione della Comunità per controllare che i suoi partner commerciali rispettino gli obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali intesi ad eliminare gli ostacoli agli scambi. A tal fine il regolamento in questione fornisce alle imprese comunitarie, all'industria comunitaria o alle loro associazioni il diritto di presentare alla Commissione una denuncia per ostacoli agli scambi. Se ammissibile, tale denuncia dà luogo a un'inchiesta in merito all'esistenza dei presunti ostacoli e di effetti negativi sugli scambi o di un pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria. Se le affermazioni contenute nella denuncia vengono confermate e non è possibile pervenire a una soluzione amichevole, la Comunità può quindi decidere di avviare procedure formali di risoluzione delle controversie nel quadro di un accordo internazionale con il partner commerciale.

Le condizioni per presentare una denuncia nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi sono diverse a seconda che si tratti di imprese comunitarie o di industria comunitaria. Sono possibili due opzioni.

La prima è riservata all'industria comunitaria, ovvero produttori che rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di prodotti o servizi identici, simili o direttamente concorrenti, i quali subiscono gli effetti dell'ostacolo agli scambi. Quest'opzione riguarda gli ostacoli agli scambi che arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio al mercato comunitario e può essere adottata contro pratiche commerciali in relazione alle quali qualsiasi accordo internazionale fra la Comunità e il paese terzo stabilisca norme commerciali e un diritto di agire. Essa non rientra nel campo di applicazione della presente proposta.

La seconda opzione è prevista per qualunque impresa comunitaria. La si può adottare in caso di ostacoli che arrecano effetti negativi sugli scambi nel mercato del paese terzo, ma l'articolo 4, paragrafo 1, limita l'ammissibilità della denuncia alle pratiche commerciali in relazione alle quali un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale tra la Comunità e il paese terzo stabilisca norme commerciali e il diritto ad un'azione legale. Questo significa in pratica che le denunce di presunte violazioni di accordi bilaterali da parte di un paese terzo sono ammissibili solo se ed in quanto segnalino anche la violazione di norme multilaterali, segnatamente di quelle dell'OMC.

Nel 2005 la Commissione europea ha commissionato uno studio relativo all'impiego del regolamento sugli ostacoli agli scambi nei suoi primi dieci anni e sui miglioramenti che sarebbe possibile apportare a questo strumento di politica commerciale. Fra le raccomandazioni figurava l'eliminazione del divieto per un'impresa comunitaria che intenda presentare una denuncia nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi di fondare quest'ultima esclusivamente su accordi bilaterali. Tale raccomandazione è stata avallata dalla Commissione europea nella sua comunicazione "Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei"<sup>1</sup> come una delle proposte intese

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei (COM(2007) 183 def. del 18.4.2007).

ad affrontare il problema degli ostacoli agli scambi e a fornire così agli esportatori dell'UE un migliore accesso ai mercati e un contributo alla crescita e all'occupazione nella Comunità.

Tale divieto, in effetti, esclude la possibilità di fondarsi su accordi bilaterali per opporsi alle violazioni degli obblighi cosiddetti "OMC plus", segnatamente di quelli relativi agli ostacoli non tariffari non ancora disciplinati dalle norme dell'OMC.

Tale restrizione si spiega con ragioni storiche. Prima dell'accordo commerciale concluso con il Messico nel 2000, il meccanismo per la risoluzione delle controversie nel quadro degli accordi bilaterali consisteva nel tradizionale approccio diplomatico, che dipendeva in buona misura dalla capacità delle parti di accordarsi su una soluzione e risultava quindi scarsamente efficace per garantire l'applicazione delle norme commerciali. Tali ragioni storiche non valgono più. Dopo l'adozione del regolamento sugli ostacoli agli scambi la Comunità ha infatti concluso una serie di accordi bilaterali, i quali definiscono norme sostanziali applicabili agli scambi fra la Comunità e il paese terzo e prevedono, per garantire l'applicazione di tali norme, meccanismi efficaci e vincolanti di risoluzione delle controversie sul modello del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC<sup>2</sup>. Attualmente la Comunità è inoltre impegnata nella negoziazione di accordi commerciali bilaterali che mirano a definire obblighi sostanziali intesi a migliorare l'accesso al mercato nonché a garantire il rispetto di tali obblighi mediante meccanismi analoghi e vincolanti di risoluzione delle controversie<sup>3</sup>.

Alla luce dello sviluppo di accordi bilaterali contenenti norme commerciali sostanziali e meccanismi di risoluzione delle controversie di tipo giudiziale, non è più giustificato imporre alle imprese comunitarie di appellarsi a una violazione delle norme dell'OMC nelle denunce presentate nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi per poter far valere gli obblighi derivanti da accordi bilaterali contro gli ostacoli che arrecano effetti negativi agli scambi.

---

<sup>2</sup> Si vedano, ad esempio, la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, relativa alla liberalizzazione degli scambi di merci (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10); la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, relativa alla liberalizzazione degli scambi di servizi (GU L 70 del 12.3.2001, pag. 7); l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3) e gli accordi di associazione con i paesi EuroMed, che saranno completati da un meccanismo di risoluzione delle controversie di tipo giudiziale, in fase di negoziato.

<sup>3</sup> Negoziati sono in corso, fra l'altro, con i paesi ACP, la Corea del Sud, l'India, i paesi ASEAN, il Consiglio di cooperazione del Golfo, il Mercosur, la Comunità andina e l'America centrale.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3286/94<sup>5</sup> fornisce a un'impresa comunitaria strumenti procedurali per chiedere che la Commissione avvii un'inchiesta in merito agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da un paese terzo qualora tali ostacoli incidano sul mercato del paese terzo in questione e arrechino effetti negativi sugli scambi ai danni dell'impresa comunitaria.
- (2) Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94, la denuncia di un'impresa comunitaria è ammissibile soltanto se l'ostacolo agli scambi che ne è l'oggetto dà diritto ad un'azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale. Questo significa che, per essere giudicate ammissibili, le denunce di presunte violazioni di obblighi bilaterali da parte di un paese terzo devono segnalare anche violazioni di norme multilaterali o plurilaterali.
- (3) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 3286/94 la Comunità ha concluso una serie di accordi bilaterali, i quali definiscono norme sostanziali applicabili agli scambi fra la Comunità e i paesi terzi che vanno ben al di là delle norme dell'OMC. Tali accordi contengono inoltre meccanismi efficaci e vincolanti di risoluzione delle controversie che consentono di pronunciarsi sulle controversie relative ai cosiddetti obblighi "OMC plus".

---

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

- (4) La possibilità per le imprese comunitarie di fondarsi su accordi bilaterali per presentare una denuncia nel quadro del regolamento (CE) n. 3286/94 agevolerebbe il controllo del rispetto degli obblighi contenuti in tali accordi nonché l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, garantendo così agli esportatori un migliore accesso ai mercati e contribuendo alla crescita e all'occupazione nella Comunità<sup>6</sup>.
- (5) Alla luce di tali sviluppi e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese comunitarie, il diritto di tali imprese di presentare denunce sugli ostacoli agli scambi deve essere esteso per includere i presunti ostacoli agli scambi che siano unicamente oggetto di un diritto di agire sancito da norme commerciali internazionali stabilite in un accordo commerciale bilaterale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto."

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei (COM(2007) 183 def. del 18.4.2007).